



COMUNE DI MONTECOPIOLO

(Provincia di Rimini)

Piazza San Michele Arcangelo , 7 – 47868 MONTECOPIOLO (RN)
Tel . 0722/78106 – 78225 P.IVA 00360600415 C.F. 80004090413
PEC comune.montecopiolo@emarche.it - E-mail: municipio@comune.montecopiolo.rn.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 12 data 20-05-2023	OGGETTO: Modifica regolamento TARI (Tassa Rifiuti)
--	---

L'anno **duemilaventitre** il giorno **venti** del mese di **maggio** alle ore 14:00, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

ROSSI PIETRO	Presente	SINDACO
GHISELLI GIANCARLO	Presente	VICE SINDACO
SEVERINI FEDERICA	Assente	CONSIGLIERE
MARINO ACHILLE	Presente	CONSIGLIERE
GABRIELLI LUIGI	Assente	CONSIGLIERE
GAMBERINI BEATRICE	Presente	CONSIGLIERE
GABRIELLI DANIELE	Presente	CONSIGLIERE
ROSSI GUALBERTO	Presente	CONSIGLIERE
FERRANTE SABRINA	Presente	CONSIGLIERE
ROSSI ETTORE	Presente	CONSIGLIERE
POMPEI ILENIA	Assente	CONSIGLIERE

In base al regolamento per le sedute del Consiglio in modalità telematica è presente il consigliere GAMBERINI BEATRICE collegata da remoto

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.a) del Decr. Legisl. n° 267 del 18.08.2000), il SEGRETARIO COMUNALE LUCA @428

Risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. PIETRO ROSSI nella sua qualità di **SINDACO**.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno

OGGETTO: Modifica regolamento TARI (Tassa Rifiuti)

VISTI,

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATI altresì:

- l’art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
- l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;
- l’art. 3, comma 5 quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal comma 11 dell’art. 43 del decreto legge n. 50/2022 approvato il 2 maggio, il C.D. “DECRETO AIUTI” che dispone:” .. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno...”. La stessa norma stabilisce anche che, nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincida con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora, che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;

- l'art. 1, comma 775 della Legge 197 del 29/12/2022 che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 30 aprile 2023;

DATO ATTO CHE dal combinato disposto dell'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 3, comma 5 sexiesdecies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, il Regolamento per l'applicazione della TARI deve essere approvato entro il 31 maggio del corrente anno;

RICHIAMATI INOLTRE:

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 13, comma 15 ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA la delibera di ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022, “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”, in particolare, l'allegato A della stessa deliberazione;

CONSIDERATO che il comma 2.1 dell'allegato alla suddetta delibera stabilisce che “sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente TQRIF tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, relativamente agli utenti domestici e non domestici del servizio medesimo”;

PRESO ATTO che il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ha previsto l'introduzione di un insieme di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, al fine di far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale,

tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica;

RILEVATO che ARERA ha definito quattro schemi regolatori con obblighi di servizio e standard generali di qualità differenziati in relazione allo schema regolatorio di appartenenza individuato dall'Ente territorialmente competente sulla base del livello qualitativo di partenza di ciascuna gestione, determinato in ragione delle prestazioni previste nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigenti;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 31/07/2021 con la quale è stato approvato il Regolamento taxa rifiuti (TARI) anno 2021;

RITENUTO quindi opportuno procedere a modificare il Regolamento Tassa Rifiuti (Tari), a seguito della delibera di Arera del 18 gennaio 2022, n. 15/2022, "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)", per adeguare il regolamento comunale alla regolazione dell'Autorità;

RILEVATO che le modifiche regolamentari sono relative ad aspetti legati alla dichiarazione dell'utente, al termine e modalità di presentazione della dichiarazione, alla procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio al recupero dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, alla regolamentazione della facoltà per l'utenza di accedere al beneficio della rateazione delle singole rate annualmente stabilite, in considerazione delle proprie condizioni economiche ed alla riduzione dei termini per ottenere il rimborso di una somma versata non dovuta, in particolare si modificano:

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Comma 1 si aggiunge il secondo capoverso:

"Il contenuto recepisce quanto disposto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022 recante "Regolazione della qualità del servizio di Gestione dei rifiuti Urbani", nel rispetto delle disposizioni dettate dalla disciplina speciale tributaria e degli obblighi di servizio e degli standard di qualità riportati nella Carta della Qualità del Servizio Rifiuti.";

Art. 7 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Comma 1 lett. d) si introduce l'ulteriore casistica:

- "interventi di manutenzione straordinaria" (lett. b, comma 1, art. 3 D.P.R. 380/2001) riguardanti l'intera unità immobiliare soggetta a tributo e tali da renderla inutilizzabile e/o inabitabile;

Art. 9 Esclusioni e riduzioni di superficie per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Comma 5 soppressione "il 30 aprile successivo a ciascun anno di fruizione dell'agevolazione," con "31 gennaio";

Art. 12 Determinazione della tariffa

Comma 3 soppressione "la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità", introduzione "il 30 aprile dell'anno di riferimento come stabilito dall'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. 30/12/2021 n. 22, convertito nella Legge 25/02/2022 n. 15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione delle tariffe coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.";

Art. 24 Avvio al riciclo dei rifiuti nuovo testo

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire tutti i rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. La scelta di servirsi del gestore pubblico o del ricorso al mercato è effettuata dall'utente non domestico per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che sono uscite dalla gestione pubblica, conferendo ed avviando al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti ricorrendo al mercato, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine le utenze devono presentare al comune apposita comunicazione di uscita dal servizio pubblico entro il termine del 30 giugno con efficacia dall'anno successivo e per 2 anni consecutivi.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione a mezzo PEC di una comunicazione redatta sul modello predisposto dall'Ente, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso, quali cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero entro il termine di 90 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali e aree, con decorrenza dall'anno successivo.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma precedente è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Le utenze non domestiche che hanno optato per l'uscita dal servizio di gestione pubblica devono altresì presentare esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza della scelta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti che deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

In mancanza si provvederà al recupero della quota variabile oltre a sanzioni e interessi ai sensi di legge.

5. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

6. Resta salva la facoltà, comunque, di avviare al riciclo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.

Art. 25 Avvio al recupero dei rifiuti nuovo testo

1. Ai sensi del comma 649 dell'art. 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che si avvalgono della gestione pubblica per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, la tariffa variabile dovuta è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno precedente.

2. La riduzione fruibile è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti urbani avviata al riciclo e la produzione potenziale prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158 per l'attività (Tabella 4a colonna centro Kd massimo), in ogni caso non potrà essere superiore al 70% della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti.

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando dichiarazione di avvenuto avvio al riciclo esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, pena decadenza. La dichiarazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

5. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

6. Il Comune si riserva di richiedere copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 3/04/2006 n. 152 relativi ai rifiuti riciclati debitamente controfirmati dal destinatario o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati al riciclo nonché copia del Modello Unico di Denuncia MUD per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata oltre a sanzioni e interessi.

Art. 30 Obbligo di dichiarazione

Comma 2 lett a)

Sostituito con

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti, dal proprietario o titolare del diritto reale nel caso di immobili a disposizione;

introduzione comma 4: "La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio ai sensi dell'art. 6 del TQRIF di cui alla Delibera ARERA n. 15/2022.";

Art. 31 Contenuto e presentazione della dichiarazione nuovo testo

1. La dichiarazione deve essere presentata entro novanta giorni dal momento in cui si realizza il presupposto, utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'ufficio, messi a disposizione degli interessati anche sul sito istituzionale. Per le dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione intervenute fra il 01/01/2023 ed il

30/06/2023, il termine per la presentazione della documentazione è fissato al 30/09/2023. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune, di norma entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione, comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito nonché la data a partire dalla quale è dovuta la TARI.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) indirizzo di posta elettronica del contribuente e recapito telefonico;
- d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree (nel caso in cui il conduttore sia diverso dal proprietario dell'immobile indicare anche le generalità di quest'ultimo);
- e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- h) la presenza di soggetti dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare e le relative generalità e Codice Fiscale;
- i) in caso di dichiarazione di cessazione dell'utenza l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività effettivamente svolta, sede legale, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso dettagliata dei singoli locali e i dati catastali aggiornati dei locali e delle aree (nel caso in cui il conduttore sia diverso dal proprietario dell'immobile indicare anche le generalità di quest'ultimo);
- d) indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei requisiti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- g) in caso di dichiarazione di cessazione dell'utenza l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata tramite posta elettronica agli indirizzi indicati sui moduli, direttamente all'ufficio protocollo comunale, a mezzo posta con raccomandata A/R o, infine, tramite lo sportello on-line. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

7. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta della Qualità o il rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

Art. 32 Decorrenza e validità della dichiarazione nuovo testo

1. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione, nel caso in cui la relativa richiesta sia presentata entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
2. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, nel caso in cui la relativa richiesta sia presentata entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
3. Nel caso di decesso del contribuente, in assenza di familiari conviventi, gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione/subentro entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento. In caso di presenza di conviventi si procede d'ufficio alla variazione dell'intestazione del tributo individuando nell'intestatario della scheda anagrafica il nuovo soggetto passivo. La decorrenza è, di norma, al primo gennaio dell'anno successivo al decesso.
4. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, di norma entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione.
5. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini del tributo disciplinato dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
6. L'ufficio può procedere alla cessazione in tutti i casi in cui vi siano elementi oggettivi ed inconfutabili che attestino il mancato possesso o detenzione dell'immobile.

Art. 32 bis - Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati NUOVO

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI sopra indicate, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di pagamento.
2. Il Comune predispose specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale o di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe, rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia una motivata risposta scritta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
- d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

5. Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con l'istanza di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

6. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto viene compensato direttamente nel primo avviso di pagamento utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

7. Nel caso in cui con l'istanza di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, questa equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'art. 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 36 Riscossione

Comma 3 aggiunto: "in ogni caso è sempre garantita una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione.";

Comma 4 aggiunto: "garantendo in ogni caso il rispetto della periodicità di riscossione indicata all'art 26 del TQRIF.";

comma 5 aggiunto "L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata o della rata unica. Il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica."

introduzione comma 7: "Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione dell'avviso di pagamento non possono essere in nessun caso imputati al contribuente.";

Art. 36 bis Rateizzazione degli avvisi di pagamento Tari NUOVO

1. Gli avvisi di pagamento possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:

- a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
- c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 50 euro;

- d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata almeno dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
- e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria relativa all'annualità successiva;
- f) sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione non sono applicati gli interessi;
- g) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione. Si procederà alla notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, considerando quale data a cui riferire l'omesso versamento la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
- h) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'art. 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 38 Rimborsi e compensazione NUOVO

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Ai fini della Deliberazione ARERA 15/2022, la richiesta di rimborso coincide con la richiesta di rettifica degli importi non dovuti.
2. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 120 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, il gestore della TARI provvede attraverso le seguenti modalità:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o per espressa richiesta del contribuente.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata dalle norme speciali di riferimento, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati dalle norme speciali di riferimento,
5. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del D. Lgs. 12 dicembre 1997, n. 472.

Art. 41 Norme finali e di rinvio

Comma 1 aggiunto: "e i provvedimenti di ARERA, in materia di regolazione dei rifiuti urbani, adottati ai sensi dell'art. 1 comma 527 legge 27/12/2017 n. 205."

DATO ATTO che il Regolamento con l'evidenziazione delle modifiche introdotte è allegato al presente provvedimento quale parte integrante (Allegato A), nel quale le parole aggiunte sono in rosso e quelle soppresse sono barrate, per facilitarne la lettura;

DATO ATTO che, per effetto delle modifiche suddette, il testo complessivo del Regolamento Tassa Rifiuti (TARI), costituito da n. 44 articoli risulta formulato come da Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RILEVATO INOLTRE che le modifiche apportate al regolamento riguardano gli aspetti di natura tributaria e quindi gli altri obblighi previsti dalla Carta della Qualità afferenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani prevista dal TQRIF, non trovano la loro previsione nel regolamento perché non incidono sul rapporto tributario e saranno applicati direttamente dal Gestore, nei suoi rapporti con gli utenti in conformità alle delibere di Arera ed agli standard di servizio indicati da ATO, nel rispetto del contenuto della Carta della Qualità;

CONSIDERATO che sulla base del combinato disposto degli art.13 commi 15 e 15 ter D.L.201/11 e art.53 comma 16 L.388/2000, il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, troverà applicazione a decorrere dal 01/01/2023;

VISTE

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27/04/2023 con la quale si è approvato il Documento Unico di Programmazione (Dup) periodo 2023-2025 - (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27/04/2023 con la quale si è approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011) e nota di aggiornamento al Dup 2023-2025;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere del Revisore dei Conti reso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

TANTO premesso e considerato

PROPONE

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di approvare** l'allegato B) quale parte integrante e sostanziale al presente atto che riunisce le integrazioni e modifiche apportate al regolamento Tassa Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 31/07/2021 e s.m., così come riportato nel preambolo del presente atto;
3. **Di dare atto che**, in virtù della normativa richiamata in premessa, le modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti producono efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023;
4. **di dare mandato** al responsabile del Settore Amministrativo di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del "*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*" aggiornato contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l'urgenza di rendere nota l'approvazione;
5. **di dare atto**, infine, che la presente deliberazione unitamente al regolamento allegato sarà trasmessa per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov, ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito

dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Stante l'urgenza di provvedere, si richiede l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del T.U.EL.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopradescritta Proposta di deliberazione;

ACCERTATO, che la stessa è corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell'allegato documento;

- Il Sindaco Rossi effettua la relazione illustrativa della proposta;

- Con la seguente votazione resa per appello nominale:

Consiglieri presenti n° 8

Consiglieri votanti n° 8

Voti favorevoli n° 8

Astenuti n° -

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione allegata avente ad oggetto: **Modifica regolamento TARI (Tassa Rifiuti)**

Successivamente con separata ed identica votazione *resa per appello nominale*

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs.n.267/00.-

**PARERI ESPRESI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N 13 DEL 06-05-2023**

PARERE DI Regolarita' tecnica

Visto: si esprime parere Favorevole

Lì 06-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Rag. Danilo Guerra

PARERE DI Regolarita' contabile

Visto: si esprime parere Favorevole

Lì 06-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE
F.to Rag. Danilo Guerra

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto

II SINDACO
F.to PIETRO ROSSI

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to LUCA UGUCCIONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi dal 26-06-2023 al 11-07-2023 (art. 124 del Decr. Legisl. n° 267/2000);

Lì 26-06-2023

E' copia conforme all'originale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. GORI FOSCO

ESECUTIVITA'

Il presente atto:

E' stato Dichiarato immediatamente eseguibile il 20-05-2023

E' divenuto esecutivo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

IL RESP: DEL SERVIZIO
F.to Rag. GORI FOSCO
